



Allegato 1

AVVISO DOTE IMPRESA - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



1. Obiettivi e principi dell'intervento

1. Obiettivo dell'intervento è sostenere il miglioramento e l'innalzamento del livello delle conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss. mm. e ii. e della vigente normativa di settore.
2. L'iniziativa prevede l'attivazione di specifici percorsi formativi rivolti al personale competente delle micro e piccole imprese lombarde.
3. Una particolare attenzione sarà prestata alle priorità settoriali individuate sulla base dei criteri di graduazione del rischio, condivisi e/o modulati nell'ambito dei Comitati di Coordinamento Provinciali ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008, coordinati dalle ASL.
4. Conformemente ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, sanciti dalle leggi regionali n. 22/2006 e 19/2007, il sostegno è attuato attraverso lo strumento della dote.
5. Il presente intervento, infine, si rifà ai principi del D.lgs. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomo e donna, alla strategia 2010-2015 della Commissione europea per le pari opportunità tra donne e uomini ed all'iniziativa faro: "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" prevista dalla Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020, che richiama i principi della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI - CSR).

2. Risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili per l'intervento ammontano a € 9.000.000,00 , di cui:
 - € 7.040.871,40 a valere sui fondi del Ministero del Welfare – Cap. 7460;
 - € 1.959.128,60 a valere sul POR FSE, Ob. 2 Asse I – Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di spesa 62.



3. Destinatari

1. Possono accedere ai servizi di formazione previsti dalla dote i soggetti ai quali è stata attribuita o si intende attribuire una funzione in materia di SSL, **occupati** nelle sedi operative di micro e piccole imprese (0-49 dipendenti) ubicate in Lombardia;
2. Sono esclusi dalla partecipazione all'avviso i destinatari appartenenti ad imprese che:
 - fanno riferimento a settori esclusi dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), articolo 1¹;
 - sono state sospese ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008², per l'intera durata del provvedimento sospensivo.

¹ 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

² Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, recante disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può essere irrogato da Ispettori delle Direzioni Territoriali del Lavoro e delle ASL in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.



4. Aiuti di stato

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie di cui al presente avviso è attuata nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("De minimis") e in particolare degli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento³

2. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, che informi su eventuali aiuti "De minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari e che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo.

3

Soglia (art. 2.2)

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EURO (o 100.000 per il settore dei trasporti) nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

Cumulo (art. 2.5)

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Controllo (art. 3)

Le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e succ. modd. intt. relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Reg. de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al superamento della soglia ed al cumulo.



3. Le risorse finanziarie di cui al presente avviso non saranno concesse a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

5. Composizione della dote

1. La dote consiste in un voucher assegnato alla micro o piccola impresa, per la formazione di soggetti con funzione in materia di SSL.
2. L'assegnazione dei voucher avverrà con **procedura "a sportello"**, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nel sistema informativo GEFO.
3. Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per la partecipazione dei lavoratori ai percorsi formativi ammissibili, di cui all'Allegato 2 del presente Avviso.
4. Con riferimento alle modalità di erogazione dei percorsi formativi, ai sensi dell'art. 37, c. 12, del D.Lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici di alcun tipo a carico dei lavoratori.
5. Ai sensi dell'art. 37, c. 13, del D.Lgs. 81/2008, i contenuti della formazione erogata devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
6. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa dovrà avvenire previa verifica documentata della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.



6. Valorizzazione della dote

1. Il voucher ha un valore massimo di € 5.000,00.
2. Il voucher è riconosciuto alla singola impresa per la formazione dei suoi lavoratori.
3. Il pagamento del voucher avverrà a saldo e a rimborso, a fronte della presentazione della fattura quietanzata relativa al servizio formativo fruito.
4. La dote prevede il riconoscimento dei soli costi di frequenza ai percorsi formativi ammissibili.
5. La dote non sarà riconosciuta se i percorsi formativi selezionati sono già stati sostenuti o si è già richiesto/ottenuto un contributo pubblico per la stessa tipologia di corsi.
6. L'IVA detraibile da parte dell'impresa non può essere rimborsata e non può rappresentare un costo ammissibile a cofinanziamento.
7. Per i soggetti sottoposti alla normativa sugli aiuti di stato, il contributo è erogato in regime *de minimis*, ex Regolamento (CE) n. 1998/06.

7. Soggetti formatori coinvolti

1. La normativa vigente in materia di formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, individua tre tipologie di soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di formazione:
 - a. Soggetti legittimati (direttamente dalla legge):
 - Regioni e Province autonome;
 - Università;
 - INAIL;
 - Istituto italiano di medicina sociale;
 - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
 - Amministrazione della Difesa;
 - Scuola superiore della pubblica amministrazione;
 - altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
 - Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
 - Organismi paritetici.



b. Soggetti assimilati (equiparati ai soggetti legittimati):

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero delle attività produttive;
- Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
- Formez;
- Istituti tecnici industriali, aeronautici, nautici;
- Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti.

c. Soggetti accreditati alla formazione, che operano in ambito regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo regionale (disponibile sul sito web www.lavoro.regione.lombardia.it), con numero di iscrizione definitivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso;
- esperienza almeno biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- presenza di docenti aventi esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

2. I soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di formazione non hanno un rapporto economico diretto con l'Autorità di Gestione, ma sono comunque sottoposti agli obblighi di correttezza e conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria nell'erogazione dei percorsi formativi.

3. Il **datore di lavoro che procede in autonomia** alla realizzazione delle attività di formazione di cui all'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **non può accedere** al presente Avviso.



8. Tempistica

1. La domanda di dote può essere presentata a partire **dalle ore 12 del 18 aprile 2012** fino ad esaurimento delle risorse.
2. Gli interventi formativi devono concludersi **entro il 31 ottobre 2012**. I corsi aventi una durata eccedente tale data non potranno essere riconosciuti.

9. Presentazione della domanda di dote

1. La domanda di dote (Allegato 3) deve essere presentata dall'impresa mediante il sistema informativo GEFO, accessibile dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it.
2. Ai fini della compilazione della domanda, l'impresa è tenuto a verificare che il proprio profilo nel sistema informativo GEFO sia aggiornato e, in caso contrario, è tenuto ad aggiornarlo prima di presentare la propria domanda. L'aggiornamento può essere effettuato in qualsiasi momento: a tal fine il sistema è sempre aperto, anche prima dell'apertura del sistema informativo per la presentazione delle domande di dote nell'ambito del presente Avviso.
3. La domanda di dote è **sottoscritta digitalmente** dal rappresentante legale o altro soggetto con potere di firma dell'impresa, il quale:
 - dichiara il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso;
 - indica il valore della dote richiesta e la tipologia di corso cui è interessato, a partire dall'elenco di cui all'Allegato 2 del presente Avviso;
 - allega l'eventuale dichiarazione sugli aiuti di stato, firmata digitalmente;
 - dichiara di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 su copia della domanda conservata agli atti.
4. A seguito della ricezione della comunicazione di accettazione della dote, il soggetto richiedente si attiva per far frequentare ai destinatari i percorsi formativi scelti.

10. Liquidazione e pagamento della dote

1. La liquidazione avviene in un'unica soluzione a conclusione dei percorsi formativi attivati.



Regione Lombardia



2. Ai fini del rimborso il soggetto richiedente deve presentare a Regione entro 60 giorni dalla chiusura delle attività formative e comunque, tassativamente, **entro il 31 dicembre 2012** mediante il sistema informativo:
 - domanda di liquidazione per l'importo della dote assegnata (Allegato 4);
 - fatture quietanzate emesse dai soggetti deputati alla realizzazione dei corsi e intestate all'impresa, riportanti ciascuna il valore del corso/i erogato/i e il riferimento al presente Avviso e alla "Dote Impresa - Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro";
 - copia di estratto conto o bonifico a prova dell'avvenuto pagamento (che potrà avvenire solo tramite bonifico);
 - attestati rilasciati dall'ASL o dall'ente formatore;
 - nel caso l'attestato sia stato rilasciato dall'ente formatore, dichiarazione dell'ente certificante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso da parte dell'ente stesso e del percorso formativo da questi erogato (Allegato 5), corredata da copia della carta d'identità del legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'ente.
3. Per poter procedere alla rendicontazione il soggetto richiedente deve comunicare alla DG Occupazione e Politiche del Lavoro di Regione Lombardia, mediante il sistema informativo e servendosi di una sezione apposita prevista all'interno della domanda di liquidazione, l'anagrafica dei partecipanti individuati e i percorsi scelti.
4. La DG Occupazione e Politiche del Lavoro di Regione Lombardia, previa verifica della documentazione ricevuta, eroga l'importo richiesto all'impresa e si riserva di richiedere eventuali integrazioni documentali e di effettuare verifiche in loco, tese ad accertare l'effettiva fruizione del percorso nelle modalità previste e approvate.
5. In caso di mancata conformità della documentazione prodotta, Regione Lombardia procede **alla revoca del contributo** e, pertanto, l'importo richiesto non viene riconosciuto. Qualora a seguito di ulteriori controlli, anche da parte delle ASL, risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, si procede al recupero totale o parziale delle somme liquidate.



Regione Lombardia



11. Gestione e monitoraggio della dote

1. La gestione della dote avviene esclusivamente on-line mediante il sistema informativo GEFO, accessibile dal sito www.lavoro.regione.lombardia.it.
2. Il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, a comunicare prontamente alla DG Occupazione e Politiche del Lavoro di Regione Lombardia eventuali rinunce alla dote, mediante il sistema informativo.

12. Controlli e revoca della dote

1. Il voucher sarà revocato integralmente qualora i corsi non vengano frequentati, non venga presentata tutta la documentazione richiesta o le successive integrazioni, utilizzando i modelli richiesti, allegati al presente Avviso.
2. Al fine di verificare il corretto utilizzo dei voucher, Regione Lombardia effettuerà ispezioni e controlli a campione. Nel caso di irregolarità che comportino la non ammissibilità, parziale o totale, del contributo concesso, il beneficiario dovrà restituire le somme già percepite con la maggiorazione di interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo iniziale concesso, da calcolarsi dalla data dell'erogazione fino a quella della restituzione.
3. A tal fine il soggetto proponente si impegna a tenere a disposizione per la durata di 10 anni tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alla partecipazione dei percorsi formativi ammessi a contributo (voucher) con particolare riferimento a:
 - la documentazione inerente la presentazione della domanda di dote e la sua approvazione;
 - la documentazione attestante i requisiti dei destinatari e dell'impresa;
 - le fatture in originale ed i giustificativi di pagamento;
 - la domanda di liquidazione e gli attestati.



13. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

1. Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per l'erogazione del contributo.

14. Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni

1. Per qualsiasi chiarimento o informazione sull'Avviso è possibile rivolgersi:
 - **al Call Center Dote 800 318 318 – attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18;**
2. ai funzionari:
 - dell'U.O. Lavoro della DG Occupazione e Politiche del Lavoro, Pietro Di Lazzaro;
 - all'U.O. Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria della D.G. Sanità, Agostina Panzeri;che risponderanno esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:
dotesicurezza@regione.lombardia.it
3. È inoltre possibile consultare il sito www.lavoro.regione.lombardia.it.

15. Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
- Comunicazione della Commissione COM(2010)491 “Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015”.
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 “Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.



- Regolamento (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/09.
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/09;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
- Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.35 “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.
- Ministero della Salute – Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n.388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni”.
- Provvedimento Conferenza Unificata del 26 gennaio 2006 n.2429 “Attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281”.
- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ss.mm. e ii.



Regione Lombardia



- Accordo, ai sensi dell'art.11, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” del 20 novembre 2008, n.226.
- Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 37, comma 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Circolare 26 aprile 2006, n.13/SAN/06 “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP - DLgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - SG – n.37 del 14 febbraio 2006)”.
- Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Circolare 27 luglio 2006, n.21/SAN/06 “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP - DLgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - SG – n.37 del 14 febbraio 2006)”.
- Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Circolare 19 dicembre 2006, n.32/SAN/06 “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP - DLgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - SG – n.37 del 14 febbraio 2006)”.
- Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Circolare 11 luglio 2007, n.24/SAN/2007 “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e degli addetti e preposti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – D.Lgs 235/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 45 del 23 febbraio 2006)”.
- Articolo 9, commi 3 e 7, legge 19 luglio 1993, n.236 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”.



- Decreto Direttoriale del MLPS n.40/Cont/V/2007 del 7 maggio 2007 e ss.mm.ii.
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 06.11.2007).
- Legge regionale del 28 settembre 2006 n.22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”.
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”.
- D.G.R. del 11 giugno 2009, n. 9568 “Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: Approvazione degli indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema istruzione (art. 9 L.R. n.19/07)”.
- D.G.R. del 30 luglio 2009, n. 879, con la quale il Consiglio regionale approva gli indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione (art. 9, l.r. n. 19/2007).
- D.G.R. del 23 dicembre 2009, n. 10882 “Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale, nonché dei servizi per il lavoro, procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei relativi albi regionali”.
- D.D.U.O del 30 luglio 2008, n.8486 “Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia”.
- D.D.U.O del 12 settembre 2008, n.9837 “Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia”.
- D.D.U.O. n. 6500 del 30 giugno 2010 “Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - POR Ob. 2 2007/2013”.
- D.D.U.O. n. 344 del 20 gennaio 2011 “Approvazione del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013”.
- DGR del 30 marzo 2011, n. 1470 “Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo per il 2011” ed in particolare nell'allegato alla DGR l'azione “Interventi formativi finalizzati al miglioramento ed



all'innalzamento del livello delle conoscenze e delle competenze tecniche degli addetti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008, delle micro e piccole imprese e delle istituzioni scolastiche lombarde” compresa nell’obiettivo prioritario 2 “Sviluppo del capitale umano a sostegno dell’adattabilità di lavoratori e imprese”.